



# *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

## **DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO**

### *DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI*

Decreto 18 aprile 2006, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato *I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità Srl* ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta *Salsiccia di Calabria*.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);

**Visti** i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 14 dicembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato *I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità Srl* con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 2 maggio 2006;

**Considerato** che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta "*Salsiccia di Calabria*", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

**Considerata** la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta *Salsiccia di Calabria*;

**Ritenuto** di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

#### **D E C R E T A:**

##### **Articolo 1**

L'autorizzazione rilasciata all'organismo *I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità Srl* con sede in Cosenza, Via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta *Salsiccia di Calabria* registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 14 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 maggio 2006.

##### **Articolo 2**

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.



*Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO**

*DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI*

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 18 aprile 2006

Laura La Torre  
Direttore Generale